

Legge regionale 30 aprile 1990, n.56

Programma straordinario ed urgente a favore degli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel Comune di Firenze ed in altri comuni

ARTICOLO 1

Per l'attuazione di un programma straordinario ed urgente, predisposto a norma dell'art. 11 - terzo comma - del DL 30-12-1989, n. 416, convertito con modificazione della Legge 28-2-1990, n. 39, e' disposta una autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000, a valere sulle somme che saranno erogate alla Regione ai sensi della citata disposizione legislativa, per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel Comune di Firenze e in altri Comuni toscani.

ARTICOLO 2

La Giunta Regionale provvede alla approvazione degli interventi di cui al precedente articolo e alla erogazione al Comune di Firenze e agli altri Comuni del finanziamento recato dalla presente legge.

ARTICOLO 3

Al finanziamento della presente legge si provvede con i fondi regionali di cui al cap. 18130 "Interventi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli e loro familiari", che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 4.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 137 della LR 6-5-1977, n. 28 i fondi provenienti dalle assegnazioni di cui al DL 30-12-1989, n. 416, convertito con modificazioni, della Legge 28-2-1990, n. 39 sono sottratti, per l'importo di cui alla presente legge, allo loro destinazione.

ARTICOLO 4

Agli stati di previsione, di competenza e cassa della parte "Spese" del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50240

"Fondo di riserva per spese obbligatorie" L. 1.500.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 18130

"Interventi per la realizzazione di centri
di prima accoglienza e di servizi per gli
stranieri immigrati, gli esuli e i loro
familiari"

L. 1.500.000.000